



# Comune di Monteverde

Prov. di Avellino



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 del 21.12.2016

**OGGETTO:** Revoca delibera Consiglio Comunale n. 17 del 27/11/2015. Approvazione schema convenzione per la costituzione Centrale Unica Committenza, ai sensi dell'art.37, comma 4, D.Lgs. n.50/2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco con avviso prot. n°3152 del 16.12.2016, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. <b>RICCIARDI Francesco - Sindaco</b>	SI
2. <b>VELLA Antonio</b>	NO
3. <b>CONTINIELLO Luigi</b>	SI
4. <b>DE LORENZO Giovanni</b>	SI
5. <b>CAPOBIANCO Marie France</b>	SI
6. <b>DE LORENZO Carmela</b>	SI
7. <b>POLICASTRO Antonio Michele</b>	SI
8. <b>RUTIGLIANO Giuseppe</b>	SI
9. <b>PIZZA Antonio Guglielmo</b>	NO
10. <b>BARTOLO Carmine</b>	NO
11. <b>D'ANNUNZIO Gabriele</b>	NO
<b>Totale presenti</b>	<b>07</b>
<b>Totale assenti</b>	<b>04</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Francesco GANGEMI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco RICCIARDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A relazione del Sindaco-presidente;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco-presidente;

VISTA la propria deliberazione n.17 del 27 novembre 2015, con cui veniva:

- Prestata adesione alla costituzione della Centrale di Committenza tra i Comuni di Lioni-Conza della Campania-Sant'Andrea di Conza-Teora e sant'Angelo dei Lombardi;
- approvato l'allegato schema di convenzione composto da n.15 articoli per l'istituzione di un'unica centrale di committenza;
- autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del Comune di Monteverde;
- individuato nel Comune di Lioni l'Ente capofila;

**Evidenziato** che il Comune di Lioni si è ritratto da Ente capofila e viene surrogato dal Comune di sant'angelo dei Lombardi, così come convenuto nelle conferenze dei sindaci della C.U.C. ;

### VISTO CHE:

- l'art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 definisce la "Centrale di committenza" come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. l), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le "attività di centralizzazione delle committenze", le attività svolte su base permanente riguardanti:
  - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. m), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le "attività di committenza ausiliarie", le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l'art. 37, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 stabilisce che: *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
  - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

- c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56*";
- il comma 1 dell'art. 37 del su richiamato D. Lgs. 50/2016 ha stabilito altresì che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
  - la suddetta normativa, con la previsione delle centrali uniche di committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'art. 30 del D. Lgs 267/2000 dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- in seguito ad incontri tenutisi tra varie Amministrazioni della zona, già avviate in un percorso di gestioni associate e di costruzione dell'unione di comuni, è stata elaborata una proposta di istituzione della centrale unica di committenza mediante gestione associata;
- le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti: costruire una struttura altamente qualificata, in grado di assicurare una maggiore professionalità e quindi un'azione più snella e tempestiva, creando le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso; realizzare un'ottimizzazione delle risorse e conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata gli adempimenti che di norma vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti.

#### **CONSIDERATO:**

- che è intenzione di questo Comune convenzionarsi con i Comuni di Cairano, Conza della Campania, Lioni, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza e Sant'Angelo dei Lombardi per la gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza;
- che è stato raggiunto un accordo, ai sensi del quale Comune capofila della Convenzione sarà Sant'Angelo dei Lombardi, che opererà mediante la costituzione di un ufficio centrale;
- che la costituzione della Centrale tra i Comuni persegue i seguenti obiettivi:
  - a) Migliorare la qualità dei servizi erogati;
  - b) Contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
  - c) Avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- che tale forma associativa, una volta implementata può senz'altro contribuire all'economicità, all'efficienza e all'efficacia delle attività istituzionali ed amministrative dei Comuni medesimi, attesa la sostanziale omogeneità delle problematiche da affrontare;

**VISTO** il nuovo schema di convenzione, composto da n.18 articoli, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**RICONOSCIUTO**, per quanto innanzi esposto, provvedere alla revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27 novembre 2015, ad oggetto "Approvazione convenzione per la costituzione della centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.267/2000", onde procedere alla istituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Monteverde, Cairano, Conza della Campania, Lioni, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza e Sant'Angelo dei Lombardi ed all'approvazione del nuovo schema di convenzione disciplinante la gestione associata;

**RICHIAMATI :**

- l'art. 37, comma 4, del D.Lgs 18.4.2016, N. 50;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 42 del D. Lgs n.267 del 18.8.2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

**CON VOTAZIONE** unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n.07 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. **LA NARRATIVA** che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta.
2. **DI REVOCARE**, con efficacia ex nunc, per motivi di inopportunità ed inadeguatezza la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione Convenzione per la costituzione della Centrale unica di Committenza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000",
3. **DI DARE ATTO** che restano di competenza della vecchia Centrale le procedure di gara, con relativa aggiudicazione, per le quali siano già stati aperti i plichi.
4. **DI ASSOCIARSI** tra i Comuni di Monteverde, Montella, Cairano, Conza della Campania, Lioni, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza e Sant'Angelo dei Lombardi, per la gestione del servizio di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
5. **DI APPROVARE** la convenzione per la gestione del servizio che si compone di n. 18 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. **DI STABILIRE** di finanziare la spesa connessa all'adesione alla Centrale con apposita e specifica iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 (Euro 0,10 per abitante).
7. **DI INDIVIDUARE** il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi quale Ente capofila.
8. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, dalla cui data di stipula tutte le procedure saranno trasferite al nuovo Ente capofila.
9. **DI STABILIRE** che dalla stipula della convenzione le procedure nelle quali non siano già stati aperti i plichi saranno trasmesse alla nuova Centrale.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) Il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco protempore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (AV) il \_\_\_\_\_.19\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. \_ del \_\_\_\_\_.2016;

2) Il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco protempore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (AV) il \_\_\_\_\_.19\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. \_ del \_\_\_\_\_.2016;

3) Il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco protempore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (AV) il \_\_\_\_\_.19\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. \_ del \_\_\_\_\_.2016;

4) Il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco protempore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (AV) il \_\_\_\_\_.19\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. \_ del \_\_\_\_\_.2016;

5) Il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco protempore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (AV) il \_\_\_\_\_.19\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. \_ del \_\_\_\_\_.2016;

6) Il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco protempore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (AV) il \_\_\_\_\_.19\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. \_ del \_\_\_\_\_.2016;

7) .....

**Premesso che:**

-l'art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 definisce la "Centrale di committenza" come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

-il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. l), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le "attività di centralizzazione delle committenze", le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. m), del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 individua le «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

- f) Uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
- g) Ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
- h) Promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;
- i) Utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei Comuni destinate allo svolgimento del servizio con criterio di adeguatezza tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività;

4. E' ammessa l'adesione successiva di altri Comuni. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata disciplinata dalla presente convenzione, va presentata al Comune Capofila e trasmessa, per conoscenza, a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta, a maggioranza, con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **ART. 2 – CAPOFILA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. Il Comune capofila è il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi.
2. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, è istituito presso il Comune capofila l'ufficio della Centrale Unica di Committenza.
3. La Centrale Unica di Committenza, per mezzo del suo Responsabile, assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'espletamento dell'attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione ed è autorizzato ad adottare gli atti ed i provvedimenti di natura gestionale ritenuti necessari ed utili per il miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia dell'attività nell'ambito delle risorse umane e finanziarie assegnate.
4. La Centrale è priva di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e si configura dotata unicamente di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati che si impegnano a dotare delle risorse umane e strumentali necessarie ed adeguate per l'espletamento dei compiti affidati. Essa ha funzioni organicamente distinte rispetto agli uffici tecnici dei singoli comuni e predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie di propria competenza.
5. Il Comune Capofila esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione quelli di esclusiva competenza dei Comuni associati.
6. La Centrale impartisce le direttive, vigila sull'espletamento delle funzioni e adotta tutti gli atti e i provvedimenti finali previsti dalle leggi e dai regolamenti.
7. Il Comune Capofila si impegna ad attivare apposito sito internet e, momentaneamente, appropriata sezione, nel proprio sito Internet, dedicata alla gestione delle procedure che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza.

#### **ART. 3 – AMBITO OPERATIVO**

1. La Centrale svolge le funzioni di amministrazione aggiudicatrice e provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi richiesti e destinati ai comuni aderenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Centrale cura, per conto degli enti aderenti, le procedure di gara per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture nei seguenti ambiti:
  - le procedure ad evidenza pubblica per importi a base d'asta sotto soglia comunitaria, di cui agli all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
  - le procedure ad evidenza pubblica per importi a base d'asta sopra soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
3. Sono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi enti:
  - le procedure relative agli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
  - le acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A.; mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999.

avranno deliberato in tal senso e sottoscritto la convenzione, senza necessità da parte dei Comuni promotori di modificare la presente convenzione;

- a formulare una proposta sul progetto di miglioramento per il personale della Centrale;
- a definire gli obiettivi generali da raggiungersi da parte dell'ufficio della Centrale;
- a svolgere funzioni di indirizzo, di controllo e di verifica sull'attività gestionale dell'Ufficio della Centrale.

3. La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di metà degli Enti aderenti, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la riunione.

4. Le adunanze della conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Funge da Segretario un dipendente, preferibilmente del Comune capofila individuato, anche di volta in volta dal Responsabile della Centrale.

#### **ART. 7 - ATTIVITA' DELLA CENTRALE**

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce operativamente i seguenti procedimenti:

- a) supporto per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, del criterio di aggiudicazione, che dovranno essere riportati nella determinazione a contrarre redatta dal RUP del Comune interessato;
- b) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- c) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
- d) supporto per la stesura della documentazione amministrativa di gara;
- e) redazione del bando o della lettera di invito e del disciplinare di gara, garantendo la conformità alle disposizioni di legge in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- f) indagini di mercato ed istituzioni di operatori economici;
- g) gestione del procedimento di gara sino all'aggiudicazione provvisoria ovvero alla redazione dei verbali di gara e verifica anomalia dell'offerta;
- h) comunicazione ai candidati e agli offerenti esclusi prevista dall'art. 76, comma 5, lett. b);
- i) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara mediante i verbali di gara per la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, per la redazione della determinazione di aggiudicazione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa e le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. a);
- l) pubblicazione dell'esito di aggiudicazione definitiva con le modalità previste per la pubblicazione del bando, a seguito della comunicazione degli estremi determina di aggiudicazione definitiva da parte del Comune interessato.

3. Rimangono in capo ai Comuni aderenti le attività relative:

- per i lavori: alla predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, allo studio e alla progettazione dei lavori;
- per le forniture e i servizi: alla predisposizione del programma biennale di servizi e forniture, alla definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, alla definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare;
- alla predisposizione delle deliberazioni di approvazione dei progetti/capitolati per i lavori, servizi e forniture;
- all'assunzione della determinazione a contrarre, all'acquisizione del CUP e del CIG;
- alla selezione degli operatori economici da invitare (se prevista dalla procedura);
- all'assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva e all'invio delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- agli adempimenti dei confronti di ANAC (ex AVCP), Osservatorio Regionale sui contratti pubblici e BDAP dall'aggiudicazione definitiva in poi;
- alla stipulazione del contratto e alle relative comunicazioni ex art. 76, comma 5) lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016;
- alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo etc.);
- pagamenti all'appaltatore.

4. I provvedimenti adottati dalla C.U.C. sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni associati.

5. Rispetto alla disciplina del D. Lgs. n. 81/2008 la C.U.C. si intende come facente capo al Comune Capofila.

6. La C.U.C. si impegna nel più breve tempo possibile dalla ricezione tramite P.E.C. della determina a contrarre completa di tutta la documentazione, validata dal RUP, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di gara con la redazione dei verbali di gara e l'individuazione dell'aggiudicatario

ovvero per gare di cui sia prevista unicità di procedura. Tale programmazione è attuata tramite specifici accordi di volta in volta fissati tra Responsabile della Centrale e i Responsabili dei comuni aderenti, in cui vengono individuati il personale coinvolto, i tempi e le modalità di impiego.

4. Il Responsabile della Centrale coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale. L'eventuale esigenza di prestazioni lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente Responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

5. La contrattazione decentrata di ciascun Comune aderente può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale utilizzato, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto, con i criteri e le modalità stabilite nei C.C.D.I. approvati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. Dovrà altresì essere riconosciuta, per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza, una forma di incentivazione, per una quota di un quinto, così come previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

6. L'aggiornamento e la formazione del personale messo a disposizione della Centrale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative della Centrale.

6. Su richiesta del Responsabile della Centrale potrà essere messo a disposizione della Centrale, temporaneamente e per specifiche procedure di gara, ulteriore personale dipendente appartenente agli uffici interessati dalla procedura di gara.

#### **ART. 12 – DOTAZIONE STRUMENTALE**

1. Il Comune Capofila si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività di gestione associata degli appalti.

2. I Comuni associati contribuiranno all'acquisizione di tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.

3. L'attività deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

#### **ART. 13 – RAPPORTI FINANZIARI**

1. L'istituzione della C.U.C. non deve comportare maggiori oneri per gli Enti associati, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi.

2. I costi sostenuti dalla Centrale (personale, utenze, acquisizione di beni e servizi e attrezzature etc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata) oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato verranno ripartiti fra i soggetti aderenti in misura di 0,10 euro per abitante, in base ai dati dell'ultimo censimento ISTAT.

3. Sono a carico del Comune, nel cui interesse vengono disposte, le spese direttamente imputabili a ciascuna singola procedura di affidamento (spese di pubblicità, affidamento di incarichi esterni per le commissioni giudicatrici, ecc.). Tali spese dovranno essere inserite nella documentazione propedeutica alla gara (determinazione di impegno di spesa, quadro economico di progetto, etc.).

4. Le spese per la pubblicità legale delle procedure, anticipate dal Comune nel cui interesse vengono disposte, sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221: in caso di gara deserta e/o annullata, sono poste a carico del Comune o, in caso di gara per più Enti, a carico dei Comuni interessati, in modo proporzionale.

5. Le spese per il personale temporaneamente assegnato alla C.U.C., compreso il trattamento economico accessorio, sono a carico dei rispettivi Comuni di appartenenza.

6. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dal Comune sede della C.U.C., fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, dei Comuni convenzionati.

#### **ART. 14 – CONTENZIOSO**

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento delle procedure di scelta del contraente rimangono affidate alla competenza della singolo comune associato.

#### **ART. 15 – RAPPORTI TRA ENTI**

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Centrale e l'ente aderente è devoluta al foro competente per legge.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalla Centrale e dagli Enti aderenti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.).

Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.



10. **DI MANDARE** il presente provvedimento ai responsabili del servizio interessato e del servizio finanziario per gli adempimenti necessari e consequenziali.

**SUCCESSIVAMENTE**, su proposta del Sindaco-presidente, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione dall'esito unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n.07 consiglieri presenti e votanti, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto così come segue:

Il Sindaco  
**RICCIARDI Francesco**



Il Segretario Comunale  
**dott. GANGEMI Francesco**

*Francesco Gangemi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale, copia della presente è stata :

AFFISSA all'ALBO PRETORIO COMUNALE  
il giorno 28 DIC 2016 per la  
prescritta pubblicazione di quindici giorni  
consecutivi a termine di legge. 28 DIC 2016  
Dalla residenza municipale, 28 DIC 2016

Il Messo Comunale

*Roberto Lusso*

SPEDITA COPIA :

ai Capigruppo Consiliari;

in data

Prot. n. 3222

Dal Municipio, il

28 DIC 2016

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49  
DEL D.L.vo n. 267/2000**

**Parere favorevole del Responsabile  
del Servizio Competente**

*[Signature]*

**Parere favorevole del Responsabile del  
Servizio Finanziario**

*[Signature]*

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....**

28 DIC 2016

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Monteverde, il 28 DIC 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Francesco Gangemi

*[Signature]*